

DELIBERA N. 160 /11/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEMED
S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
MED 1) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL' ARTICOLO
5 TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 giugno 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 04/11/DICAM/PROC. 2255/ZD - datato 14 febbraio 2011 e notificato in data 20 febbraio 2011, con il quale è stata contestata alla società Telemed S.p.A. con sede legale in Palermo, Viale della Regione Siciliana 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Med 1" la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP, in quanto sulla predetta emittente televisiva in data 8 gennaio 2011, dalle ore 11.00.25 alle ore 11.30.24, è stato trasmesso un programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con sovrapposizione ovvero con induzione all'utilizzazione di numero telefonico a sovrapprezzo con prefisso 899; in particolare, nel corso della televendita in esame, il conduttore fornisce numeri da giocare al lotto sulla base delle date fornite ai telespettatori e invita gli stessi a chiamare numeri telefonici a sovrapprezzo con prefisso 899;

RILEVATO che la società in questione non ha trasmesso nel termine assegnato alcuna memoria difensiva, né ha fatto richiesta di essere ascoltata in ordine a quanto contestato;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso in fascia oraria non consentita un programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e di previsioni sul futuro con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

RILEVATO che il comportamento dell'emittente televisiva "Med 1" integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art.5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi

media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di un

programma di televendita di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto e di previsioni sul

futuro in fascia oraria non consentita, mostrando in sovrimpressione sullo schermo numerazioni

telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telemed S.p.A. con sede legale in Palermo, Viale della Regione Siciliana 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Med 1", di pagare la

sanzione amministrativa di euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 160/11/CSP*” entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 160/11/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 15 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

